



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale
a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 14/05/2025, n. 733: la prescrizione della *lex specialis* sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta non può mai assurgere a causa di esclusione.

Il secondo classificato ha impugnato l'esito di una procedura negoziata telematica d'urgenza, lamentando (tra l'altro) l'indebita attribuzione all'operatore economico aggiudicatario del punteggio relativo al sub-criterio concernente le "*Referenze*", per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite all'art. 15 della lettera di invito, che onerava i concorrenti della presentazione di "*una relazione tecnica descrittiva in formato A4 di max 4 facciate per ognuno dei criteri e sub-criteri*", con la precisazione che "*le facciate successive alla quarta non verranno esaminate dalla Commissione*" e che "*la presentazione di relazioni d'offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione*".

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la prescrizione della *lex specialis* sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata *cum grano salis* (Cons. St., Sez. V, sent. n. 7815/2023), perché ha solitamente un carattere orientativo, volendo favorire la speditezza dei lavori dell'Amministrazione, ma non può mai assurgere a causa



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

di esclusione, giacché in tale caso la previsione si porrebbe in contrasto con il noto principio della tassatività delle clausole di esclusione di cui all'art. 10 del codice vigente (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sezione II, sent. n. 410/2025; TAR Lombardia, Milano, Sezione I, sent. n. 7217/2025).

[Consulta la sentenza](#)